

ALLEGATO "A" – STATUTO

Art.1 – Denominazione

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato con la denominazione

"COLLAGE Associazione di Volontariato ODV"

A seguito della trasmigrazione dal Registro delle Organizzazioni di Volontariato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione manterrà la denominazione "COLLAGE Associazione di Volontariato ODV", in quanto le organizzazioni di volontariato rientrano comunque in una delle sezioni previste dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione applica la normativa prevista dal Codice del Terzo settore immediatamente applicabile, subordinando l'applicabilità delle norme a efficacia differita alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L'Associazione subordina l'esercizio delle attività di interesse generale (di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore) inserite nel presente atto che dovessero essere incompatibili con la disciplina prevista dalla normativa in vigore per le organizzazioni di volontariato, alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del Codice del Terzo settore.

Art. 2 – Principi. Scopo. Oggetto sociale

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'atto costitutivo e lo statuto, attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di elettività e di gratuità delle cariche associative, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

I contenuti dell'Associazione sono ispirati ai principi della solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi, che costituiscono norme inderogabili per l'Associazione:

A. Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a queste ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;

B. Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

C. Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

D. Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

E. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

In caso di associati minorenni, il diritto di voto viene esercitato dal genitore o dall'esercente la potestà parentale che rappresenta il minore.

F. Intrasmisibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa;

G. Diritto degli associati di esaminare i libri sociali;

H. Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore;

- I. Competenze dell'assemblea stabilite dall'articolo 25 del Codice del Terzo settore;
- J. Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Codice del Terzo settore. Scelta degli amministratori tra le persone fisiche associate. Gratuità delle cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione dei componenti l'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile;
- K. Rispetto del numero minimo di associati previsto dall'articolo 32 del Codice del Terzo settore e obbligo di integrazione del numero minimo di associati entro un anno, in caso di riduzione;
- L. Rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'articolo 33, comma 1 del Codice del Terzo settore ("Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari");
- M. Per l'attività di interesse generale prestata, richiesta del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Scopi e finalità

L'Associazione si propone di individuare i bisogni dell'uomo, che non necessariamente sono rappresentati dai beni materiali, ma spesso il "bisogno" nasce dalla solitudine e dalle necessità umane e sociali degli anziani, dei giovani e delle persone socialmente disadattate, economicamente svantaggiate e fisicamente disabili.

L'Associazione, in attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone, da un lato, di realizzare direttamente attività in aiuto delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e delle persone in situazione di disagio presenti sul proprio territorio e, dall'altro, di sostenere le attività e i progetti delle organizzazioni od enti, laici o religiosi, che operano per le medesime finalità.

Le Attività di interesse generale

L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- Lett. a) Interventi e servizi sociali;
- Lett. c) Prestazioni socio-sanitarie;
- Lett. d) Educazione, istruzione, formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- Lett. e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- Lett. i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dal presente statuto;
- Lett. l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Lett. n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- Lett. o) Attività commerciali, produttive, di educazione e formazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica e svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto al lavoro infantile;
- Lett. q) Alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- Lett. r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Lett. s) Agricoltura sociale;

- Lett. u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117;
- Lett. v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Lett. w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale previste dal presente statuto, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- Lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

A. Promuovere, nei Paesi in via di sviluppo, l'attività di adozioni di sostegno scolastico (no adozione a distanza), per sostenere il diritto inviolabile di ogni bambino all'istruzione.

In particolare, l'Associazione realizza un servizio di trasporto che consente ai bambini che abitano in villaggi sperduti di essere accompagnati a scuola e poi riportati a casa, attraverso il monitoraggio in loco del funzionamento e dell'organizzazione del suddetto servizio, anche in collaborazione con i missionari;

B. Realizzare interventi volti, ove possibile, alla riqualificazione di edifici e strutture esistenti e inutilizzati nelle zone disagiate dei Paesi in via di sviluppo e, ove inesistenti, volti all'edificazione di strutture di accoglienza e alloggio sociale e di strutture presso le quali fornire assistenza sociale e sanitaria (ospedali, ambulatori medici) e organizzare attività di istruzione scolastica ed extrascolastica (scuole e laboratori) rivolte ai bambini e ai giovani e alle loro famiglie, allo scopo di contrastare le condizioni di degrado sanitario, sociale, e culturale in cui essi vivono;

C. Organizzare in loco, presso le strutture di accoglienza ed in collaborazione attiva con i missionari, corsi di formazione tecnica e artigianale rivolti ai giovani e alle donne, al fine di aiutarli a intraprendere un'attività lavorativa, per costruire il loro futuro e contrastare le condizioni di disagio economico e sociale;

D. Realizzare, nelle zone disagiate del Paesi in via di sviluppo, interventi di riqualificazione del territorio in chiave sostenibile e porre in essere servizi finalizzati al

miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, anche attraverso la costruzione di pozzi e acquedotti per la fornitura di acqua potabile nei villaggi;

E. Promuovere, in Italia, l'integrazione sociale dei migranti stranieri, anche attraverso la realizzazione di corsi di lingua italiana;

F. Promuovere la cultura del volontariato nei vari ambienti sociali e civili e nelle scuole;

G. Promuovere ed attuare, direttamente ed indirettamente, ogni azione diretta a prevenire, attenuare e rimuovere le cause di disagio e di emarginazione di soggetti in difficoltà o economicamente svantaggiati anche attraverso il reperimento di alloggi e della successiva assegnazione degli stessi ai soggetti assistiti;

H. Realizzare un servizio di accompagnamento anziani e portatori di handicap negli uffici pubblici, per visite e analisi mediche, a funzioni in Chiesa e a qualsiasi manifestazione sociale, educativa o ricreativa cui gli interessati volessero partecipare, espletando, inoltre, commissioni necessarie a favore delle persone stesse, promuovendo così anche la socializzazione attraverso queste attività, che diventano occasione di incontro e di interscambio umano;

I. Prestare attività di volontariato nelle case di riposo per anziani, attraverso l'organizzazione di attività di animazione e accompagnamento;

J. Sostenere e favorire le opere che le comunità parrocchiali di Nerviano intendono promuovere, facendo propri gli scopi e gli obiettivi delle comunità medesime attraverso l'aiuto e il sostegno nell'incremento e nella valorizzazione delle strutture parrocchiali, realizzando un luogo di aggregazione per lo svolgimento di attività culturali, mediante l'organizzazione di ricerche, viaggi, incontri e dibattiti che promuovano la conoscenza effettiva e lo studio delle tematiche sociali, culturali ed economiche dei Paesi in via di sviluppo, e per lo svolgimento di attività sociali, attraverso la creazione di un centro rivolto ai disabili e a tutti coloro che si trovano in situazioni di emarginazione sociale, nel quale gli stessi possano trovare un importante punto di riferimento umano e dove possano concretamente operare tutti insieme a favore della comunità sentendosi parte di essa;

L. Promuovere la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, lasciti, attività di raccolta fondi, attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle attività di interesse generale e necessarie e utili ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie;

M. Intraprendere qualsiasi operazione in Italia e all'estero che sia ritenuta necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi e collaborare con enti pubblici e privati.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 3 - Le attività diverse

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art.6 del Decreto legislativo n. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Spetta all'Organo di amministrazione individuare le ulteriori attività esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, si propone, inoltre, di compiere tutte quelle operazioni ritenute necessarie alla realizzazione dei propri scopi istituzionali, nonché assumere ogni altra iniziativa utile diretta alla realizzazione dei predetti scopi, nel rispetto delle disposizioni stabilite dallo statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - Raccolta fondi

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad apposite linee guida adottate con decreto.

Art. 5 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Piazza Santo Stefano n. 7 a Nerviano (MI).

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, senza che ciò comporti la variazione del presente atto.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.

Art. 6 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- a) Quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Art. 7 - Associati

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Associazione si costituisce con un numero minimo di sette persone fisiche, così come stabilito dal comma 1 dell'articolo 32 del Codice del Terzo settore.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito dal comma 1 dell'articolo 32 del Codice del Terzo settore, esso dovrà essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in altra sezione del Registro.

Definizione di associato

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, operano per il loro raggiungimento, secondo le capacità personali e hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i Regolamenti interni.

La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio PEC/sito web, indirizzo mail).

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata da un genitore o dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o l'esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne ed esercita il diritto di voto.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

Trattamento dei dati personali

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni dei propri dati.

Criteria di accettazione ed ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro trenta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine di trenta giorni, la domanda si intende accolta e il nominativo dell'associato viene annotato nel Libro degli Associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare.

A seguito di accettazione della domanda di ammissione da parte dell'Organo di Amministrazione, l'associato dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione.

Il mancato versamento della quota entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda costituisce causa di esclusione dell'associato.

Disciplina del rapporto associativo

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Le quote associative non sono trasmissibili.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto e dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono uniformi.

Diritto di voto

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti nel Libro degli Associati.

Ogni associato ha un voto. Vigè il principio del voto singolo.

Il diritto di voto spettante agli associati minorenni viene esercitato dal genitore o dall' esercente la potestà parentale che rappresenta il minore.

Il diritto di voto spettante agli associati- enti viene esercitato dal rappresentante legale dell' ente.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell' assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all' avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, compreso l' associato. Qualora l' associazione avesse un numero di associati non inferiore a cinquecento, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati, compreso l' associato. Le deleghe devono essere conferite nel rispetto del quarto e quinto comma dell' articolo 2372 c.c.

Diritto di esaminare i Libri sociali

In base alle disposizioni stabilite dall' articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Organo di Amministrazione, dell' Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali), previa richiesta scritta da inoltrare all' Organo di Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro trenta giorni dalla richiesta, il giorno e l' orario della disamina presso la sede sociale.

Ulteriori diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell' attività dell' Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell' Associazione con la pubblicazione, nel sito dell' Associazione, delle attività e delle iniziative dell' Associazione stessa.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell' iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato versamento della quota associativa l' Organo di amministrazione valuterà l' eventuale esclusione dall' Associazione per morosità.

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- recesso;
- decesso;
- esclusione.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi prevalentemente a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dall'Organo di Amministrazione ed effettivamente sostenute.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto all'Organo di Amministrazione ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

La esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per i seguenti fatti:

- a. per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione;
- b. per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri;
- c. qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello statuto o dei Regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione.
- d. in caso di mancato versamento della quota associativa entro i termini indicati nel presente statuto, a seguito di decisione da parte dell'Organo di Amministrazione.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata A.R. o PEC inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 8 - I volontari

L'Associazione si avvale prevalentemente di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Presidente;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo, ove nominato, in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo settore;
- l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato, in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive. Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) sovranità dell'assemblea degli associati;
- b) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci;

c) gratuità delle cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Si fa presente che i componenti dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione non percepiscono compensi.

Art.10 – L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza degli amministratori in carica.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, si considerano domiciliati nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli associati.

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti nel Libro degli associati.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti gli associati, risultanti dal Libro degli Associati, aventi diritto al voto alla

data dell'adunanza e siano presenti tutti i componenti dell'Organo di Amministrazione e nessuno si opponga alla discussione.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono immediatamente esecutive. Nell'apposito verbale dovrà risultare anche una sintesi del dibattito.

Le assemblee si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di controllo, quando previsto;
- la nomina e la revoca del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, quando previsto;
- l'approvazione del bilancio di fine esercizio, della relazione di missione e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'approvazione del bilancio sociale;
- l'approvazione dei regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;

- sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- sull'esclusione degli associati, in caso di ricorso da parte del soggetto escluso;
- sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Compiti dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi titolo a parteciparvi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione è presa a maggioranza di voti.

Lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione, la scissione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.11 – L'Organo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Si applica l'articolo 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza).

Ai membri dell'Organo di Amministrazione non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Organo di Amministrazione dura in carica per 5 (cinque) anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Riunioni dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato mediante comunicazione scritta, anche con mezzi tecnologici, da effettuarsi a cura del Presidente almeno otto giorni prima della riunione.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

L'Organo di Amministrazione elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Attività dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea degli associati.

In particolare, svolge le seguenti attività:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il Segretario e il Tesoriere;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- predispone per l'assemblea il programma annuale di attività;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli associati;
- determina l'importo annuale della quota associativa;
- determina l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo, ove nominato;
- adotta provvedimenti disciplinari e delibera in ordine alla esclusione degli associati;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- predispone il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale ove necessario;
- predispone l'organigramma ed eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi, nel rispetto delle disposizioni, limiti e condizioni stabiliti dall'articolo 33 del Codice del Terzo settore;
- cura gli affari di ordine amministrativo e gestionale;
- delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso delle spese tramite autocertificazione.

Sostituzione degli amministratori

In caso di vacanza dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti dell'Organo di amministrazione prima della scadenza del mandato, l'eventuale integrazione avviene utilizzando la graduatoria dei non eletti.

Qualora venisse meno il numero minimo richiesto per la formazione dell'Organo di Amministrazione (3 membri), l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Organo.

Conflitto di interessi degli amministratori

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art.12 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Fatta eccezione per la nomina nell'atto costitutivo, il Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Organo di Amministrazione può delegare uno o più Consiglieri per il compimento di determinati atti o categorie di atti con poteri decisionali e rappresentativi, nel rispetto dell'art. 2381 quarto comma c.c.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione.

Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione e sono rieleggibili. I compiti del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.

Art. 13 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore.

In assenza delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, l'Associazione può procedere volontariamente alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico. L'Organo di Amministrazione provvede alla determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare anche il controllo contabile qualora almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

E' compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno del numero minimo dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 14 – Organo di Revisione legale dei conti

L'assemblea, nei casi previsti dalla legge o quando lo ritenga opportuno, elegge un Revisore Legale dei Conti. L'organo di revisione dura tre esercizi sino alla approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito Albo.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

Art. 15 – Responsabilità

I componenti dell'Organo di Amministrazione, i componenti dell'Organo di Controllo e i componenti dell'Organo di Revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392,

2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 16 – Denuncia al Tribunale e ai componenti dell'Organo di Controllo

In applicazione a quanto disposto dall'articolo 29 del Codice del Terzo settore, almeno un decimo degli associati, l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero, possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione raggiunga un numero di associati superiore a cinquecento, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'Associazione, l'Organo di Controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Art. 17 - Comitato dei sostenitori

L'Associazione può istituire un Comitato dei sostenitori, nel quale iscrivere coloro che – persone fisiche o giuridiche, enti, istituzioni – contribuiscono con il proprio sostegno al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e allo sviluppo culturale, morale e materiale della stessa, erogando contribuzioni volontarie straordinarie e/o partecipando alle attività divulgative e culturali, a sostegno dell'attività svolta o di progetti specifici. Fanno parte del Comitato dei sostenitori anche soggetti (persone fisiche o giuridiche, enti, istituzioni) che si siano distinti per meriti particolari a favore dell'Associazione, contribuendo in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico allo sviluppo dell'Associazione o alla realizzazione di un progetto.

I sostenitori sono nominati dall'Organo di amministrazione e i dati identificativi sono riportati in un apposito Albo tenuto a cura dell'organo stesso.

La gestione e la funzionalità del Comitato vengono decise dall'Organo di Amministrazione in apposito regolamento.

L'Organo di Amministrazione può invitare i sostenitori a partecipare alle proprie riunioni oppure alle assemblee degli associati, sia in rappresentanza del Comitato stesso sia singolarmente. I sostenitori, sia singolarmente sia in rappresentanza del Comitato, hanno funzione consultiva ed esprimono proposte e pareri sulle attività, sui progetti dell'Associazione e sull'utilizzo delle risorse.

Art. 18 - Risorse economiche e Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) quota di spettanza derivante dalla partecipazione a alla ripartizione del 5 per mille;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 20 - Risorse

L'Associazione intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie, libere e gratuite dei propri associati. In conformità a quanto disposto dall'articolo 33 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 21 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati, ovvero tra associati e Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dall'Assemblea degli associati. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

Art. 22 – Bilancio di esercizio e relazione di missione

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'Organo di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati, e sono comunque disponibili in formato informatico su richiesta degli associati.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Per quanto non stabilito, si applica l'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

Art. 23 – Bilancio sociale

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'Associazione, in caso di superamento dei limiti indicati nel secondo comma dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della eventuale rete associativa di appartenenza, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Si fa presente che i componenti dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione non percepiscono compensi.

Art.24 – Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13 (bilancio e relazione di missione), 14 (bilancio sociale) e 17, comma 1 (registro dei volontari) del Codice del Terzo settore, l'Associazione deve tenere:

- a) il Libro degli associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla precedente lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 25 – Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno venticinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

Art. 26 – Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

La delibera di scioglimento è approvata dall'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 27 – Trasformazione, fusione e scissione

In caso di trasformazione, fusione e scissione, si applica l'articolo 42 bis del codice civile, inserito dall'articolo 98 del Codice del Terzo settore.

Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 28 – Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

Nerviano, 21 gennaio 2023
